



## COMUNICATO N 4/DIV – 29 AGOSTO 2022

4/6

### GARE AMICHEVOLI 2022 - 2023

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 29 Agosto 2022, in riferimento alle infrazioni commesse nella gara amichevole di seguito riportata, ha deliberato i provvedimenti sottoindicati.

"

#### **GARA AMICHEVOLE DEL 27 AGOSTO 2022**

L.R. VICENZA – RIMINI 1-2

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi, in tema di gare amichevoli, all'orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l'art. 9 CGS nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **ALLENATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DA SCONTARE IN CAMPIONATO**

BALDINI FRANCESCO

(L.R. VICENZA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo tenuto una condotta non regolamentare in quanto, a seguito a seguito di un fallo subito da un calciatore della propria squadra, si alzava dalla panchina e entrava sul terreno di gioco dirigendosi verso il calciatore avversario. Dopo essere stato riportato in panchina dai suoi dirigenti, a seguito dell'espulsione abbandona il terreno di gioco.

In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione ed all'efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DA SCONTARE IN CAMPIONATO**

LAVERONE LORENZO

(RIMINI)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto aereo sgomitava in maniera violenta nei confronti del calciatore avversario.

In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione ed all'efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SANTINI CLAUDIO

(RIMINI)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti della tifoseria avversaria in quanto, dopo la segnatura di una rete su calcio di rigore, festeggiava sotto la curva occupata dai tifosi avversari facendo gesti provocatori e agendo in modo ingiurioso.

In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione ed all'efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMENDA € 500**

TANASA ANDREI

(RIMINI)

ROSSETTI MATTEO

(RIMINI)

PANELLI TOMMASO

(RIMINI)

DALMONTE NICOLA

(L.R. VICENZA)

IERARDI MARIO

(L.R. VICENZA)

GRECO FREDDI

(L.R. VICENZA)

BELLICH MARCO

(L.R. VICENZA)

per essere stati ammoniti dall'arbitro durante la gara.

In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all'adozione del provvedimento. E quanto alla misura della sanzione, in applicazione dell'art. 9 del codice giustizia sportiva.

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R010050330900000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Pubblicato in Firenze il 29 Agosto 2022**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli